

FUOCO, BOSCO, ANIMALI: PRIME OSSERVAZIONI SUL NOVELLATO DELITTO DI INCENDIO BOSCHIVO (ART. 423-BIS CP)

di Carlo Ruga Riva

(*Ordinario di Diritto penale, Università di Milano Bicocca*)

L'art. 423-bis Cp, introdotto nel codice penale dal d.l. 4.8.2020 n. 220 e successivamente reintrodotta (per una svista o *ad abundantiam*) dall'art. 11 l. 21.11.2000 n. 353, è stato da ultimo modificato con d.l. 8.9.2021 n. 120, convertito in l. 8.11.2021 n. 155.

La novella aggiorna e integra l'approccio "globale" inaugurato dalla legge n. 353/2000, la quale già prevedeva un'ampia gamma di strumenti preventivi e repressivi; norme amministrative funzionali a realizzare il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (art. 3), sui quali sono vietati il mutamento di destinazione d'uso per quindici anni, nonché il pascolo e l'edificazione per determinati periodi; norme civili volte a prevedere la nullità degli atti di compravendita di aree ed immobili su suoli percorsi dal fuoco ove non compaia la succitata clausola che vieta il mutamento di destinazione d'uso; norme penali volte a punire più severamente l'incendio boschivo rispetto alla fattispecie generale di incendio.

Insomma, il legislatore puntava a rendere non lucroso l'incendio boschivo e a inasprire la tutela penale.

A distanza di oltre vent'anni il bilancio, agli occhi del legislatore, non deve essere stato esaltante, tanto che la l. n. 353/2000 viene modificata, al pari dell'art. 423-bis Cp.

In linea generale la novella punta a rafforzare la "prevenzione" e la "lotta attiva" agli incendi boschivi, attraverso il potenziamento delle tecnologie previsionali, della flotta aerea antincendio e delle relative infrastrutture (artt. 1 e 2 l. 155/2021), l'incremento delle assunzioni di personale dei vigili del fuoco (art. 1-ter), la formazione del personale antincendio e la redazione di Piani nazionali e regionali antincendio.

Venendo alla riforma del delitto di incendio boschivo, si introduce una clausola di riserva, con esclusione della punibilità laddove l'incendio sia causato dall'uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto; si modifica la circostanza aggravante del co. 3, estendendola ad aree e specie animali o vegetali protette; si introducono attenuanti *ad hoc* in caso di ravvedimento sostanziale (co. 5) e processuale (co. 6); si prevedono pene accessorie (art. 423-ter Cp) e la confisca (art. 423-quater), anche per equivalente, dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commetterlo.

L'intervento sulla fattispecie-base è limitato all'inserzione, dopo la parola "chiunque", della clausola di riserva "...al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto".

Si tratta di ipotesi riconducibili allo schema delle cause di giustificazione: in particolare il "fuoco prescritto" è definito dall'art. 4, co. 2-*bis* della l. n. 353/2000, così come modificato dalla novella in commento, come «applicazione esperta di fuoco su superfici pianificate, attraverso l'impiego di personale appositamente addestrato all'uso del fuoco e adottando prescrizioni e procedure operative preventivamente definite con apposite linee guida predisposte dal Comitato tecnico...».

La tecnica di controfuoco è definibile come la «tecnica per combattere il fuoco consistente nell'abbruciamento della vegetazione effettuato deliberatamente davanti all'incendio in modo da esaurire preventivamente il combustibile ed arrestare il processo di combustione. Solitamente il controfuoco viene effettuato partendo da una linea di difesa che valga la pena di difendere, possibilmente appoggiata ad ostacoli naturali o artificiali, in modo che eventualmente si possa allargarla e consolidarla»¹.

La clausola è a rigore superflua: anche in sua assenza fatti di incendio realizzati alle condizioni ricordate sarebbero giustificati *ex art. 51 Cp*, come esercizio di un diritto o addirittura adempimento di un dovere (di spegnimento di incendi)². Per altri versi la scriminante evoca almeno parzialmente, nel linguaggio, l'uso legittimo delle armi; in effetti il fuoco "controllato" assomiglia ad un'"arma" per prevenire o mitigare incendi già in corso³.

L'aggravante del co. 3, originariamente circoscritta alla causazione del pericolo per edifici o danno su aree protette, è stata estesa alle specie animali o vegetali protette e agli animali domestici o di allevamento.

Per specie animali e vegetali protette sembra doversi fare riferimento a quelle selvatiche, come meglio specificato nell'art. 727-*bis* Cp, e come del resto risulta dalla contrapposizione con gli animali domestici e di allevamento menzionati subito dopo come categorie ulteriori e autonome di animali⁴.

Probabilmente l'omissione dell'aggettivo "selvatiche" è dovuta a - discutibili -

¹ La definizione è tratta dai A.I.B., Lotta attiva contro il fuoco, consultata nel sito *Ambientediritto.it*.

² Tanto è vero che il medesimo articolo 4, co. 2-*bis* della l. n. 353/2000 precisa che fino alla data di entrata in vigore delle linee-guida restano valide le procedure e le prescrizioni eventualmente già definite in materia dai piani regionali di cui all'articolo 3.

³ Ovviamente non si tratta di un'arma in senso proprio né di un mezzo di coazione fisica.

⁴ Se si accogliesse l'interpretazione proposta nel testo per specie animali o vegetali selvatiche protette si dovrebbe fare riferimento all'Allegato IV della Direttiva 92/43/CE (c.d. Direttiva Habitat) e all'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE (c.d. Direttiva Uccelli), come previsto dall'art. 1, co. 2 d.lgs. n. 121/2011, ai distinti (ma analoghi) scopi dell'art. 727-*bis* c.p. Il primo elenco, in particolare, è molto ampio, e contiene anche taluni serpenti e lucertole, così come una talpa (quella pirenaica).

esigenze di economia del testo, nel senso che la parola “aree” si abbinava a “protette” ma non a “selvatiche”.

L'allargamento della tutela ad animali e vegetali produce effetti sulla interpretazione sistematica della successiva aggravante del co. 4, nel senso che il concetto di ambiente ivi indicato andrà inteso come ecosistema, come *habitat* comprensivo di flora e fauna, e non solo come insieme di piante.

L'aggravante è imputabile all'autore del fatto di incendio boschivo, ex art. 59 Cp, anche a titolo di colpa; nel caso di danno a specie animali o vegetali protette essa assorbe il reato previsto dall'art. 727-bis Cp (concernente le specie animali selvatiche protette), così come, parrebbe, i delitti di uccisione (art. 544-bis Cp) e di lesioni (art. 544-ter Cp) di animali, limitatamente a quelli *domestici* (ad es. cani) o di *allevamento* (si pensi a pecore o capre).

Rimane dubbio se l'assorbimento valga per animali non rientranti nelle tre categorie sopra menzionate (selvatici protetti, domestici o di allevamento): si pensi a topi, talpe, formiche, lucertole ecc.

È probabile che il legislatore non intendesse offrire tutela penale ad animali verosimilmente ritenuti di minore valore, o perché non soggetti a speciale protezione, o perché privi di valore sentimentale (non domestici) o economico (non di allevamento) per l'uomo.

Applicare l'aggravante a categorie di animali non ricompresi espressamente nella lettera della legge comporterebbe una inammissibile applicazione analogica in *malam partem* di norma (aggravante), la quale comporta aumenti di pena da un minimo di un giorno ad un massimo di 1/3 da parametrare alla pena massima di 10 anni di reclusione.

Se prevalessse l'intenzione del legislatore, desumibile dall'art. 423-bis co. 3 Cp, il discorso sarebbe chiuso: nessuna tutela penale rafforzata rispetto ad animali non selvatici protetti, non domestici e non di allevamento vittime di incendio, anche doloso.

Sul piano sistematico va però sottolineato che, in altre fattispecie a tutela degli animali, non compare la tripartizione menzionata nell'art. 423-bis co. 3 Cp, tanto è vero che, secondo una tesi che va guadagnando consensi, tutti gli animali indistintamente godrebbero della tutela penale offerta dal titolo IX-bis Cp, compresi i c.d. animali ripugnanti⁵ (ma quali sono, e per chi? Lo sono formiche e talpe? O i topolini raccontati

⁵ Per la tesi che considera rientrare nella nozione di animale penalmente rilevante tutte le specie e le tipologie di animali (vertebrati, invertebrati, di affezione, belli e ripugnanti) cfr. F. Fasani, *La nozione di “animale” nel*

nei fumetti che hanno intrattenuto milioni di persone?⁶).

Accolta tale ultima tesi rimarrebbe dunque aperta la questione dell'eventuale concorso tra l'incendio boschivo e l'uccisione di animali appartenenti a tipologie non menzionate nell'art. 423-bis, co. 3 Cp, cioè, per così dire, al *quavis de animali*, naturalmente nel caso in cui il piromane avesse agito quanto meno con dolo eventuale rispetto all'uccisione di animali non protetti, né domestici né di allevamento.

L'incendio (diverso da quello realizzato con le tecniche di controfuoco o di fuoco prescritto) come causa di morte o lesione di animali quali topolini di campagna, talpe o formiche non sarebbe affatto necessitato, e dunque, in questa prospettiva, l'uccisione col fuoco dei suddetti animali costituirebbe reato autonomo e concorrente con quello di incendio boschivo⁷.

In tale ultima ipotesi si potrebbe astrattamente applicare la disciplina del concorso formale di reati, con reato più grave rappresentato dall'incendio boschivo e aumenti fino al triplo per l'uccisione (o le lesioni) di animali.

L'ultima soluzione prospettata è però irragionevole proprio sul piano sistematico, perché finirebbe potenzialmente col punire più severamente l'incendio boschivo con morte o lesioni di animali non protetti, non domestici e non di allevamento rispetto all'incendio boschivo che causi gli stessi eventi alle categorie di animali descritte nell'art. 423, co. 3 Cp, a torto o a ragione repute meritevoli di maggior tutela dal legislatore della novella.

Nel solco di un *trend* legislativo ormai consolidato, il legislatore del 2021 ha introdotto nuove circostanze attenuanti ad effetto speciale, volte a stimolare la reintegrazione dell'offesa (e in particolare il ripristino: art. 423-bis co. 5 Cp) e l'individuazione dei correi (423-bis co. 6 Cp).

diritto penale, in *disCrimen*, 15.4.2021; C. Ruga Riva, *Il "sentimento per gli animali": critica di un bene giuridico (troppo) umano e (comunque) inutile*, in *LP*, 13.5.2021; per la tesi prevalente contraria v. tra i molti G. Gatta, in E. Dolcini-G. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*⁴, Milano 2021, sub art. 544-bis, 590 s.; F. D'Alessandro, in G. Forti-S. Seminara-Zuccalà, *Commentario breve al codice penale*⁷, Padova 2017, sub *Nota introduttiva al Titolo IX-bis*, 1772. L'ultima tesi, però, non trova alcun fondamento nella lettera della legge, la quale non distingue tra tipologie di animali; d'altra parte il sentimento umano per gli animali, pur indicato nella rubrica del titolo IX-bis, non compare in alcuna delle fattispecie a tutela degli animali contenute negli artt. 544-bis Cp, che al contrario menzionano direttamente o implicitamente beni dell'animale (vita, integrità fisica, salute ecc.). Derive di tutela eccessiva possono essere evitate attraverso interpretazioni equilibrate della clausola «senza necessità o per crudeltà», ad es. nel caso di uccisione di scarafaggi o di formiche dimoranti in casa, o di zanzare moleste.

⁶ La tesi della onnicomprensività (qualsiasi animale) valevole per gli animali soggetti a tutela nel titolo IX-bis Cp è a ben vedere rafforzata dal raffronto tra gli art. 544-bis e ss. Cp e l'aggravante in esame, che appunta specifica e circoscrive la tutela a determinate categorie di animali, a differenza della disciplina generale.

⁷ In tal senso militerebbe il noto criterio giurisprudenziale della diversità del bene giuridico: patrimonio boschivo nel caso dell'incendio boschivo; vita e integrità fisica nelle ipotesi di uccisione e maltrattamento di animali.

Il disegno del legislatore è chiaro: inasprire le pene (principali e accessorie, ed anche le misure ablative) al contempo promettendo forti sconti di pena per chi tenga contro-condotte inquadabili negli schemi del ravvedimento operoso o della collaborazione processuale.

La confisca è esclusa, *ex art. 423-quater* co. 4, ove il piromane abbia efficacemente provveduto al ripristino dei luoghi.

La disposizione premiale del co. 5 riproduce quasi alla lettera la fattispecie di ravvedimento operoso valevole per i nuovi ecodelitti (art. 452-*decies*).

La prima formula – «adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori» – appare sufficientemente chiara, mirando a sventare la persistenza dell'incendio e la portata dei suoi effetti; si pensi al caso (verosimile nell'ipotesi colposa, meno in quella dolosa) in cui l'autore dell'incendio chiami tempestivamente i vigili del fuoco consentendo loro di circoscriverne la portata e la durata.

«Provvede concretamente alla messa in sicurezza»⁸ dei luoghi è formula poco chiara: se riferita agli effetti del fuoco potrebbe significare lo spegnimento definitivo dell'incendio, la pulizia di sterpaglie residue, ceneri o di altro materiale combustibile; se riferito alla sicurezza complessiva dei luoghi potrebbe alludere a opere ulteriori (ad es. riparazioni di opere di irreggimentazione delle acque danneggiate dal fuoco, o di sentieri di accesso ai luoghi percorsi dal fuoco ecc.).

La concreta messa in sicurezza deve accompagnarsi, come si desume dalla congiunzione “e”, al “ripristino, *ove possibile*”.

Quando il ripristino è da considerarsi possibile (e dunque doveroso per lucrare l'attenuante)?

Stante la generosità dell'attenuante (diminuzione di pena dalla metà a due terzi), occorre che il ripristino intervenga effettivamente; d'altra parte, stante il generale *favor reparationis* perseguito dal legislatore, sembra opportuno interpretarlo *cum grano salis*; laddove – come di regola – l'incendio abbia danneggiato molte piante di alto fusto, si dovrebbe ritenere sufficiente la piantumazione di un numero di alberi idoneo a sostituire i precedenti, in un arco di tempo anche medio-lungo (poniamo dieci o venti anni), senza pretendere che abbiano da subito dimensioni e funzionalità ecologica equivalenti a quelli bruciati.

In caso contrario il beneficio sarebbe assai difficilmente ottenibile, dovendosi

⁸ Il d.lgs 3.4.2006 n. 152 contiene, all'art. 240 lett. m), n) e o) tre distinte definizioni – peraltro vevoli (solo) per detto Testo unico –, rispettivamente di messa in sicurezza d'emergenza, operativa e permanente, che non paiono attagliarsi ai danni da incendio boschivo.

normalmente attendere i tempi lunghi della crescita di piante di alto fusto, incompatibili con la durata delle indagini preliminari (il ripristino va infatti effettuato prima dell'apertura del dibattimento).

Aderendo viceversa ad una lettura più severa l'autore del ripristino "pro-futuro" potrebbe comunque verosimilmente lucrare l'attenuante dell'art. 62 n. 6 Cp, posto che si tratterebbe di controcondotta volta quanto meno a elidere od attenuare le conseguenze dannose dell'incendio, reato contro il patrimonio boschivo⁹.

Quid iuris ove il ripristino sia tecnicamente possibile, ma economicamente impossibile per le tasche dell'agente?

Mi pare più coerente con la funzione ripristinatoria della disposizione premiale darne una lettura oggettiva, che prescindendo dalle capacità economiche del reo.

Del resto si tratta di premio per la reintegrazione del danno, e non di pena per un comportamento inesigibile, sicché il criterio di uguaglianza non pare vulnerato.

Il nuovo co. 6, a sua volta, riproduce una formula ormai "classica" di ravvedimento processuale¹⁰, promettendo la diminuzione di pena da un terzo alla metà per chi aiuti concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

La collaborazione può avvenire in sede di indagini o in fase giurisdizionale; non sono indicati limiti temporali (per es. non è indicato, come nell'attenuante precedente, il termine ultimo dell'apertura del dibattimento); l'apporto informativo potrà riguardare il fatto di reato sia rispetto alle responsabilità dell'autore-collaboratore di giustizia sia rispetto alle responsabilità di eventuali concorrenti.

Deve trattarsi di aiuto concreto, dunque effettivo, non solo potenzialmente idoneo alla ricostruzione del fatto o alla individuazione degli autori.

La formula "sottrazione di risorse rilevanti" è probabilmente "copiata" da attenuanti pensate su altri fenomeni (si pensi ancora una volta al traffico di stupefacenti o alla criminalità organizzata, ovvero a fatti di reato che implicano riserve di denaro, droga, armi ecc.); nel caso di specie riesce difficile pensare a riserve di

⁹ Per la tesi che vede nel patrimonio boschivo il bene giuridico tutelato dall'art. 423-bis Cp v. per tutti S. Corbetta, in E. Dolcini-G. Gatta (diretto da), *Codice penale commentato*, cit., sub art. 423-bis, 2362, anche per una rassegna delle opinioni contrarie, che lo individuano nell'incolumità pubblica, o che interpretano l'incendio boschivo come reato plurioffensivo.

¹⁰ La formula è identica a quella contenuta nella seconda parte dell'art. 452-*decies* Cp, che a sua volta riprende con qualche variante figure premiali ormai classiche come quella contenuta nell'art. 8. del d.l. 13.5.1991 n. 152, conv. in l. 12.7.1991 203 (ora confluita nell'art. 416-*bis.1* c.p.), nell'art. 73, co. 7 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 o nell'art. 630, co. 5 c.p. Per la distinzione tra ravvedimento sostanziale (od operoso) e processuale v. C. Ruga Riva, *Il premio per la collaborazione processuale*, Milano 2002, 369 ss.

benzina o ad altre risorse pronte per realizzare futuri incendi boschivi.

Il nuovo art. 423-ter prevede che “fermo quanto previsto dal secondo comma e dagli articoli 29 e 31 (ovvero ferma l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici o da professioni arti ecc., ricorrendone i relativi presupposti), la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per il delitto di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa l’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica. La condanna per il reato di cui all’articolo 423-bis, primo comma, importa altresì l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

Le pene accessorie intendono colpire i dipendenti pubblici o comunque coloro che prestano servizio anche a tempo determinato (si pensi ai c.d. lavoratori stagionali forestali), non necessariamente, in questo secondo caso, presso enti pubblici.

Il fenomeno contrastato dal legislatore è verosimilmente quello, riportato dalle cronache, di incendi dolosi appiccati da forestali proprio per rendere opportuno anche per il futuro il loro impiego.

Infine, l’art. 423-quater Cp prevede la confisca obbligatoria, anche per equivalente (co. 2), in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per il delitto previsto dall’articolo 423-bis, primo comma (dunque per la sola ipotesi dolosa), dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e delle cose che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato (è il caso del mezzo di proprietà di terzo non complice).

La confisca cade dunque su cose utilizzate per commettere il reato (si pensi all’automezzo utilizzato per raggiungere il bosco) o che ne costituiscono il prodotto (si pensi al legname o al carbone eventualmente vendibili a seguito dello spegnimento dell’incendio) o il profitto; in quest’ultima ipotesi si pensi agli edifici o al denaro del terreno oggetto di vendita o dei proventi delle attività (agricole, commerciali, industriali) realizzate in violazione dei divieti previsti dall’art. 10 l. n. 353/2000 (che impediscono come visto la vendita in assenza di menzione del vincolo, così come il cambio di destinazione d’uso e determinate condotte per un certo numero di anni dall’incendio).

Nel complesso l’intervento del legislatore si inserisce nel solco politico-criminale tipico dei nostri tempi: inasprimento sanzionatorio attraverso l’ampliamento delle circostanze aggravanti, bilanciato da generose attenuanti in caso di ravvedimento operoso e di collaborazione processuale; estensione delle pene accessorie e introduzione della confisca, anche per equivalente, salvo ripristino.

Usuale, purtroppo, è anche la scarsa perizia nella redazione delle nuove disposizioni.

Così l'aggravante estesa a determinate tipologie di animali rischia di accreditare letture paradossali (ovvero il concorso di reati rispetto alle tipologie di animali non menzionate nell'art. 423-ter Cp).

D'altra parte, le norme premiali richiamano come visto formule tratlative che in talune ipotesi mal si attagliano alla realtà del fenomeno che si vuole disciplinare.

ILP